



Tribunale Ordinario di Brescia

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

Tribunale Ordinario e Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Brescia
Ordine degli Avvocati e Camera Penale di Brescia

(Disposizioni in tema di “Prevenzione coronavirus” – provvedimenti organizzativi – Udienze Penali con Rito Direttissimo In Videoconferenza - artt. 2 comma 7 D.L. 11/2020 e 45 bis e 146 bis disp. att. c.p.p.- limitazione degli accessi ad uffici e cancellerie)

Visto il D.L. n. 11 dell’8.3.2020 recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”;

Visto il D.L. n. 18 del 17.3.2020 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19;

Visti i D.P.C.M. del 9.3.2020 e dell’11.3.2020;

Considerato che i citati D.L. hanno inteso contenere il rischio di diffusione dell’epidemia, salvaguardando “per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia”;

Visto l’art. 83, co. 7, lett. d) D.L. n. 18/20, secondo il quale i capi degli uffici giudiziari possono adottare “linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze”;

Visto l’art. 83, co. 7, lett. d) D.L. n. 18/20, secondo il quale è possibile prevedere “la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell’art. 472 comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze”;

Considerato che l’art. 83, co. 12, D.L. n. 18/20 dispone che “la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia”;

Considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria dell’11.3.2010 (“ulteriori linee guida in ordine all’emergenza sanitaria Covid-19 all’esito del D.L. n. 11 dell’8 marzo 2020”) ha raccomandato d’incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi “la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie”;



Rilevato che il Consiglio Superiore con la medesima delibera ha invitato i RID e i MAGRIF alla “predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L.”;

Considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l’utilizzo dei programmi “*Skype for Business*” e “*Microsoft Teams*”, che utilizzano aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

Considerato che gli Uffici Giudiziari di Milano hanno predisposto – e positivamente testato – gli strumenti tecnici per consentire lo svolgimento da remoto delle udienze di convalida dell’arresto e del contestuale giudizio direttissimo dinanzi al Giudice del dibattimento;

Rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall’art. 146 bis comma 3 disp. att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con “modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto”;

Rilevato che il Legislatore, a tal fine, ha equiparato all’aula di udienza il luogo dove l’imputato si collega (cfr. art. 146 bis citato, comma 5).

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

1. Alle udienze di convalida dell’arresto e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo alternativo (patteggiamento o abbreviato semplice non condizionato) dinanzi al Giudice del dibattimento, si procederà in videoconferenza.

I giudizi che proseguono con rito alternativo (patteggiamento o abbreviato semplice non condizionato) in data diversa, in ragione del termine a difesa, seguiranno le modalità telematiche della convalida laddove venga applicata una misura custodiale.

In tal caso, il Giudice darà atto che l’imputato parteciperà dalla postazione predisposta all’interno della Casa Circondariale ovvero, nei casi di arresti domiciliari, presso il luogo dal quale è intervenuto all’udienza di convalida, dove dovrà recarsi con o senza scorta.

Tutti gli altri giudizi proseguono con le disposizioni ordinarie sul ruolo del giudice che dispone il rinvio.

2. Viene individuato come sistema informatico per la connessione e la videoconferenza la piattaforma *Microsoft TEAMS*, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all’Amministrazione, ivi comprese le Forze dell’Ordine e l’Avvocatura.

Alla firma del presente protocollo, risultano attivati e testati i collegamenti con la Casa Circondariale di Brescia Nerio Fischione, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brescia, i Comandi delle Compagnie Carabinieri di Breno, Chiari, Desenzano del Garda, Gardone Valrompia, Salò e Verolanuova, la Questura di Brescia e il Comando della Polizia Locale di Brescia.

In caso di impossibilità a procedere da remoto per ragioni tecniche, l’udienza seguirà le disposizioni ordinarie presso le aule del Tribunale.

3. Dovendo garantire al difensore di scegliere se essere presente, in alternativa, presso l'aula di udienza o presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto, la polizia giudiziaria procedente indicherà all'Avvocato il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito, dandone atto nel verbale di arresto.
4. Il difensore comunicherà alla polizia giudiziaria l'indirizzo e-mail al quale gli verranno trasmessi gli atti, indicando a tale scopo un indirizzo di posta elettronica ordinario (non PEC).
5. La polizia giudiziaria, altresì, dovrà comunicare al difensore – ove possibile – il nominativo e il recapito di uno o più familiari dell'arrestato.
6. Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284 comma 1 c.p.p., la polizia giudiziaria indicherà al difensore il Comando più vicino attrezzato per la videoconferenza, presso il quale l'arrestato verrà condotto (o potrà essere autorizzato a recarsi) per celebrare l'udienza di convalida da remoto.
7. Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, potrà comunicare se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale, ovvero presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto mediante collegamento telematico. Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale.

In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione da remoto.

8. Il difensore conserva in ogni caso la facoltà di presenziare da remoto all'udienza di convalida e al contestuale giudizio direttissimo, mediante collegamento in videoconferenza, a seguito di invito da parte del Giudice che procede.

In tal caso sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di un contatto da parte della polizia giudiziaria, anche mediante la presenza di un interprete (ove necessario).

9. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà all'indirizzo e-mail del Pubblico Ministero di turno il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto in formato PDF e WORD, indicando il nominativo, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail (non PEC) del difensore nominato.
10. La polizia giudiziaria procederà, inoltre, a caricare gli atti in formato PDF sul "Portale NDR", nel campo riservato agli atti urgenti.
11. La segreteria del Pubblico Ministero di turno procederà, mediante importazione dal "Portale NDR" o nelle modalità ordinarie, all'iscrizione, alla formazione del fascicolo (completo del provvedimento del Pubblico Ministero di presentazione dell'imputato all'udienza) ed alla sua trasmissione:
 - ⇒ al difensore, in formato digitale, via mail attraverso l'indirizzo dallo stesso indicato;
 - ⇒ al Giudice in originale cartaceo oppure in formato digitale via mail all'indirizzo istituzionale;
 - ⇒ al VPO d'udienza in copia cartacea oppure in formato digitale via mail all'indirizzo istituzionale.

La segreteria darà atto dell'orario di avvenuto invio degli atti al difensore.

Il decreto di presentazione indicherà gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti telefonici:

- della Polizia Giudiziaria che ha operato l'arresto;
- degli operatori di Polizia Giudiziaria o della Casa Circondariale presso cui verrà attivata la videoconferenza con l'imputato;
- del difensore;
- del VPO d'udienza.

Il decreto indicherà altresì il luogo ove verrà attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato e se è necessaria la presenza di un interprete specificando la lingua.

Per garantire la migliore funzionalità nella celebrazione delle udienze, il Pubblico Ministero di turno si impegna a trasmettere ciascun fascicolo almeno 45 minuti prima dell'orario fissato per la celebrazione dell'udienza.

La segreteria del Pubblico Ministero di turno uscente comunicherà telefonicamente alla cancelleria del Giudice, entro le ore 9.00, il numero complessivo degli arrestati che verranno presentati in udienza.

12. Il giudice stabilirà il collegamento mediante il link "stanza virtuale" del proprio account *Microsoft Teams*, secondo le indicazioni ricevute con l'atto di presentazione, dopo che il difensore avrà ricevuto gli atti da almeno 30 minuti, eventualmente prorogabili su richiesta dello stesso, in modo da consentirgli di leggere gli atti e stabilire le interlocuzioni preliminari con il suo assistito e i suoi familiari.
13. Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (vice procuratore onorario assegnato all'udienza, polizia giudiziaria, imputato, difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice, con decreto motivato, darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19.
14. Nell'ipotesi in cui l'atto di presentazione indichi la necessità di ricorrere alla nomina di un interprete, questi presenzierà accanto all'arrestato ovvero, per ragioni organizzative, nell'aula di udienza e potrà comunicare – con l'ausilio di un dispositivo elettronico – con l'arrestato e con le altre parti processuali.

Il difensore e l'arrestato potranno a loro volta consultarsi riservatamente a mezzo telefono, anche con l'ausilio di un interprete, ai sensi dell'art. 146 bis comma 4 disp. att. c.p.p.
15. La partecipazione all'udienza da remoto non consente di derogare all'obbligo di indossare la toga.
16. Nel corso dell'udienza sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali.
17. Qualora sia necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori.
18. Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva sulla "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica della cancelleria del Giudice.

Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza.

Sarà comunque garantita la possibilità di un'interlocuzione diretta e separata tra le parti processuali per il raggiungimento di eventuali accordi ex art. 444 c.p.p..

Si stabilisce l'operatività del presente protocollo a decorrere dalle udienze del 24 marzo 2020 e sino alla conclusione dell'emergenza che sarà comunicata con successivo provvedimento.

Le parti s'impegnano a convenire la verifica del funzionamento del presente protocollo e ad apportare le conseguenti modifiche che si renderanno necessarie, soprattutto al fine di consentire la partecipazione all'udienza da remoto del difensore nominato successivamente a quello designato in sede di arresto, con particolare riferimento alla facoltà di esaminare il fascicolo digitale di cui al punto 11, nonché al fine di valutare ulteriori opzioni di collegamento per il difensore, ad esempio servendosi di apposita postazione computerizzata installata presso i locali del consiglio dell'ordine all'interno del Tribunale.

A tal fine, il presente Protocollo è sottoposto ad un periodo di prova di 2 settimane a far data dalla sua sottoscrizione, all'esito del quale potranno essere valutati emendamenti o modifiche allo stesso ovvero ognuna delle parti sottoscrittenti potrà revocarne l'adesione, laddove la sua concreta applicazione sia risultata impossibile o oltremodo difficoltosa o radicalmente incompatibile con i dettati degli artt. 24 e 111 Cost.

Si conviene, inoltre, che la validità temporale del Protocollo in oggetto cessi irreversibilmente nel momento in cui l'autorità governativa decreterà la fine dello stato di emergenza in atto.


Vengono indicati quali responsabili dell'attuazione e del monitoraggio del protocollo:

- dottori Elena Stefana e Marco Vommaro, MAGRIF per il settore penale del Tribunale ordinario di Brescia;
- dottoressa Claudia Moregola, MAGRIF della Procura della Repubblica di Brescia,
- avv. Andrea Cavaliere per la Camera Penale di Brescia;
- avv. Alessandro Magoni per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia.

Si dispone la trasmissione immediata - per opportuna conoscenza e per quanto di competenza - al Ministero della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Questore di Brescia, al Comandante Provinciale dei Carabinieri, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, al Comandante della Polizia Locale di Brescia, al Direttore della Casa Circondariale di Brescia Nerio Fischione.

Brescia, 19 marzo 2020

**Il Presidente del Tribunale ordinario di
Brescia**



Dott. Vittorio Masia

**Il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale ordinario di Brescia**



Dott. Francesco Prete

**Il Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Brescia**



Avv. Fausto Pelizzari

**Il Presidente della Sezione di Brescia della
Camera Penale della Lombardia
Orientale**



Avv. Andrea Cavaliere